Verbale di accordo collettivo di secondo livello per il rinnovo del contratto integrativo aziendale 23 aprile-18 giugno 2002

In data 5 maggio 2005, a , Bologna

tra:

Supermercati PAM Spa rappresentata dai Sigg.ri Paolo Zanucco, Andrea Fontanella, Sara Orlandi, Giovanni Lanzarotto, Antonio Del Nero, Alessandro Calvani, Elio Maffei con l'assistenza dei sigg. Flavio Fontanin e Antonio Maguolo di Gruppo PAM Spa

e

Le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria:
FILCAMS-CGIL rappresentata dalla Sig.a Ramona Campari
FISASCAT-CISL rappresentata dal Sig. Mario Piovesan
UILTuCS-UIL rappresentata dal Sig.ri Emilio Fargnoli

Presente una rappresentanza delle strutture sindacali territoriali

Assistite dal coordinamento sindacale aziendale Supermercati PAM s.p.a.

Premesso che:
1. il contratto integrativo aziendale 23 aprile-18 giugno 2002, con validità triennale e scaduto il 31 marzo scorso, non contempla una clausola di ultrattività che ne proroghi la validità fino a che esso non venga sostituito da un successivo accordo
2. le Parti ritengono indispensabile evitare periodi di vuoto normativo che si verrebbero a generare fino alla stipula di un nuovo accordo di secondo livello
3. nel corrente mese di maggio è previsto il recupero dell'acconto del salario variabile erogato a maggio 2004;

tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Art. 1
La vigenza del contratto integrativo aziendale 23 aprile-18 giugno 2002 scaduto il 31 marzo 2005 viene prorogata al 31 marzo 2006, ferma altresì restando la sua validità fino al momento del suo rinnovo. Le Parti convengono altresì di incontrarsi entro il mese di marzo 2006 per attuare un confronto in merito all'istituto dell'anticipo del premio.

Art. 2
In relazione a quanto sopra previsto al precedente art.1 , il salario variabile per l'esercizio commerciale 2005 sarà disciplinato dal meccanismo e sarà erogato con le modalità previste dall'art. 12, punti 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5,5 e 6, 6.1, 6.2, 6.3 del citato c.i.a. 23 aprile-18 giugno 2002, come di seguito specificato

1) Vendite nette di supermercato rapportate alle ore lavorate effettive di supermercato

Qualora, a livello di singolo supermercato, il dato conseguito nell'esercizio in corso risultante dal rapporto tra le vendite al netto dell'IVA e depurate dell'indice inflattivo ISTAT (inteso quale indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai) e le ore effettivamente lavorate nello stesso periodo dal personale di supermercato, rappresenti una conferma o un miglioramento percentuale dell'analogo dato conseguito nell'esercizio commerciale precedente, si darà luogo al riconoscimento di un importo secondo il seguente schema:

Miglioramento su Anno precedente	2005/2004 €
Da 0.00% a 0.49%	*160,00*
Da 0.50% a 0.99%	*190,00*
Da 1.00% a 1.99%	*220,00*
Da 2.00% e oltre	*250,00*

N.B: per ore effettivamente lavorate si intende la sommatoria delle ore teoriche ordinarie lavorabili, più le ore di lavoro straordinario e supplementare, meno le ore di assenza a qualsiasi titolo verificatesi.

2) Consolidamento e sviluppo della quota di mercato di supermercato

Qualora, a livello di singolo supermercato, le vendite al netto dell' IVA e depurate dell' indice inflattivo ISTAT (inteso quale indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) conseguite nell'esercizio in corso rappresentino una conferma o un miglioramento percentuale dell'analogo dato conseguito nell'esercizio commerciale precedente, si darà luogo al riconoscimento di un importo secondo il seguente schema:

Miglioramento su Anno precedente	2005/2004 €
Da 0.00% a 0.49%	*160,00*
Da 0.50% a 0.99%	*200,00*
Da 1.00% e oltre	*250,00*

3) Risultato Operativo aziendale (Differenza tra valori e costi della produzione)

Il Risultato Operativo aziendale individua il parametro attraverso il quale si misura la redditività aziendale. Esso è dato dalla differenza tra valori della produzione (ricavi delle vendite e delle prestazioni, variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti, variazione dei lavori in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, altri ricavi e proventi) e costi della produzione (costi per materie prime, per servizi, per godimento di beni di terzi, per il personale, ammortamenti e svalutazioni, variazioni delle rimanenze delle materie prime, accantonamenti per rischi e altri, oneri diversi di gestione). Il R.O. si desume dal conto economico del bilancio civilistico di esercizio redatto in conformità al disposto del codice civile e depositato.

Qualora Il R.O. conseguito nell'esercizio in corso rappresenti un miglioramento dell'analogo dato in Euro conseguito nell'esercizio precedente e depurato dell'indice inflattivo ISTAT (inteso quale indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai), si darà luogo al riconoscimento di un importo secondo il seguente schema:

Miglioramento R.O. su anno precedente	2005/2004 €
Da 2.0% a 4.99%	*140,00*
Da 5.0%a 9.99%	*170,00*
Da 10.00% e oltre	*250,00*

4) Numero clienti (opzione):

Qualora ogni singolo supermercato consegua nell'esercizio in corso un numero di transazioni di vendita superiore di almeno l'1% rispetto a quelle realizzate nell'esercizio precedente, si farà luogo per ogni collaboratore alla corresponsione di un importo secondo il seguente schema:

Miglioramento su anno precedente	2005/2004 €
Dal 1%	*150,00*

5) Qualità del servizio (opzione): Viene verificata, mediante un meccanismo di rilevazione quadrimestrale dell'orientamento al cliente (parametri di cortesia e gentilezza, cura della persona, competenza professionale), affidato ad una Società esterna specializzata in ricerche di mercato. L'obiettivo del singolo supermercato si considera

raggiunto al raggiungimento di un punteggio medio di 7,5 su 10 (media dei tre punteggi periodici) secondo lo schema della tabella che segue:

Obiettivo	2005 €
Conseguimento Punteggio 7,5	*150,00*

5) MODALITÁ DI EROGAZIONE

a) Supermercati: con le modalità di cui al successivo punto c) il personale dei punti vendita con contratto a tempo indeterminato, i C.F.L. , gli apprendisti e gli assunti con contratto a tempo determinato, concorrono per l'obiettivo Produttività di supermercato, Consolidamento e sviluppo della quota di mercato, Risultato operativo aziendale, più un quarto obiettivo, che sarà annualmente concordato tra R.S.A./r.s.u. e direzione di negozio a livello di supermercato, opzionandolo tra quelli di cui ai precedenti punti 4) o 5), entro il mese di novembre precedente l'anno di riferimento.

b) Sede e Uffici di Area: con le modalità di cui al punto c) al personale della sede centrale e degli uffici di area sarà erogata annualmente una quota salariale il cui importo corrisponderà al valore medio erogato ai dipendenti dei supermercati partecipanti.

c) Modalità : il periodo di riferimento per la valorizzazione dei dati è l'esercizio commerciale intendendosi per tale periodo 1^ gennaio - 31 dicembre. Resta fin d'ora inteso che andranno escluse dal computo e dall'erogazione le unità di vendita che non abbiano operato nel corso di due interi esercizi commerciali posti a confronto. Le parti convengono che la corresponsione degli importi ad essi collegati, avverrà esclusivamente nei confronti del personale partecipante in forza alla data di corresponsione del premio (maggio), prendendo a riferimento il supermercato nel quale era iscritto a libro matricola nel mese di dicembre precedente. Al personale assunto in corso d'anno il premio sarà erogato in relazione ai mesi interi di servizio prestati nell'anno medesimo (intendendosi per tali le frazioni di mese di calendario maggiori o uguali a 15 giorni). Si precisa inoltre che per il personale in forza nell'anno di riferimento che abbia evidenziato periodi di assenza in cui non vi sia alcun obbligo retributivo a carico del datore di lavoro ai sensi di legge e/o di contratto, il premio verrà erogato in relazione ai mesi di servizio effettivo prestati nel corso dell'anno (intendendosi per tali le frazioni di mese di calendario maggiori o uguali a 15 giorni).

Per il personale apprendista gli importi di cui sopra verranno corrisposti nelle percentuali di cui all'art. 27, Seconda Parte, vigente C.C.N.L.

Si conferma inoltre che per il personale a tempo parziale gli importi di cui sopra verranno corrisposti in rapporto alla ridotta prestazione contrattualizzata.

Le parti convengono e concordano che tali importi, da ritenersi al lordo delle trattenute di legge, sono esclusi dal calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 C.C. così come modificato dalla legge 297/82; non rientrano inoltre nel computo della retribuzione di fatto di cui all'art. 115 CCNL 1994 seconda parte; sono infine esclusi da ogni ricalcolo retributivo e non concorrono agli effetti di alcun istituto contrattuale.

Gli importi corrisposti sulla base del vigente accordo, per il loro carattere di variabilità ed indeterminabilità, rientrano nella fattispecie di cui all'art. 2 D.L. 67 del 27/03/97 e successive disposizioni di legge e come tali godranno dei benefici contributivi previsti.

L'erogazione degli importi avverrà nel mese di Maggio dell'esercizio commerciale successivo a quello di riferimento.

Al fine di consentire una verifica dei dati in corso d'anno relativamente ai parametri di misurazione delle quote retributive erogabili, verrà insediata una commissione nazionale che si riunirà semestralmente per l'informativa e analisi dei risultati raggiunti.

6) Anticipo: nel mese di maggio dell'anno 2005 ai lavoratori non in prova assunti con contratto a tempo indeterminato, con contratto di formazione e lavoro e di apprendistato,

verrà erogato un acconto del premio conseguibile per l'esercizio, il cui ammontare lordo sarà pari a € 250,00 rapportati ad una prestazione a tempo pieno. Tale importo:

1. costituisce anticipo del premio e pertanto verrà erogato con le modalità di cui al punto 6,3) del presente articolo;
2. sarà recuperato a maggio dell'anno 2006, data di corresponsione del premio maturato per l'anno precedente

3 in caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il mese di maggio dell'anno 2006, sarà recuperato dalle competenze di fine rapporto

Art. 3

La particolare natura dell'attività svolta dall'azienda richiede assetti organizzativi in grado, da un lato, di rispondere con tempestività alle mutevoli esigenze dei consumatori ed ai conseguenti diversi flussi di presenza nei vari periodi dell'anno, dall'altro, di far fronte con criteri di efficienza alle necessità operative derivanti dall'articolato sistema di apertura al pubblico dei punti vendita sul territorio nazionale. Per tali motivi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma IV, del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 ed ai soli fini della eventuale denuncia da presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio ai sensi del comma V citato art. 4, viene elevato a dodici mesi riferiti all'arco temporale 1 gennaio – 31 dicembre, il periodo nell'ambito del quale procedere al calcolo della durata media dell'orario di lavoro come normata dall'art.4 del citato Decreto Legislativo.

L.C.S.